CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Disposizioni ai sensi dell'art. 50, 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 relativa alla vendita, somministrazione, consumo di bevande alcoliche, in contenitori di vetro o in lattine, durante le giornate di campionato di SERIE B - s.s. 2025/2026 - e altri eventi sportivi.

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA **N° 000062 DEL 19/08/2025**

IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. 0058550 del 05/06/2017 della Prefettura di Catanzaro, avente ad oggetto "adozione di adeguate misure di sicurezza in occasione della programmazione di eventi", con la quale si richiama l'attenzione sulla necessità di adottare prescrizioni ai fini della sicurezza ed a tutela della pubblica incolumità, in occasione di manifestazioni, ivi compresa l'emanazione di ordinanze per il divieto dell'uso di alcolici e per la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine;

DATO ATTO CHE
- la squadra di calcio cittadina "US Catanzaro 1929" è iscritta al campionato di calcio di serie B per la stagione 2025-2026;
- l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

CONSIDERATO che la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso, in occasione degli incontri calcistici che si tengono allo Stadio "Nicola Ceravolo", possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica e che l'abbandono dei contenitori di vetro, lattine e plastica è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

RITENUTO di adottare misure che, coerentemente alle disposizioni dettate dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, impediscano il verificarsi di situazioni pericolose per l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico determinate dall'abuso di alcolici e dall'uso improprio di contenitori di vetro e lattine all'interno ed all'esterno dello Stadio Nicola Ceravolo;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'emissione di apposito provvedimento, al fine di assicurare la tutela dei valori prevalenti dell'ordine e sicurezza pubblica durante la stagione sportiva 2025/2026 dell'US Catanzaro 1929 militante in Serie B che si svolge presso lo Stadio "N.Ceravolo", disponendo, a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio e fino a 2 (due) ore dopo la conclusione dell'incontro, i divieti di seguito elencati, valevoli comunque anche per eventuali ulteriori eventi sportivi che dovessero disputarsi nel medesimo impianto e nel su indicato arco temporale:

• divieto assoluto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcooliche e superalcooliche con gradazione superiore a 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale;
• divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine in alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita in bicchieri di carta o plastica;
• i suddetti divieti hanno valenza per tutti gli operatori commerciali (pubblici esercizi e artigiani autorizzati alla vendita di bevande, circoli, operatori ambulanti, esercizi commerciali di qualsiasi categoria, distributori automatici etc.) e saranno operativi all'interno del perimetro delimitato dall'area recintata e dall'area esterna dell'impianto sportivo, per un raggio di circa 500 m, nelle seguenti vie circostanti al medesimo:

Piazza Fratelli Bandiera – Via M. Greco (tratto da compreso tra Piazza F.lli Bandiera e intersezione Via Buccarelli) – Via Panella – Via Piccoli – Piazza A. Moro – Via Purificato – Piazza Montenero – Via Cantafio – Via Gallucci – Via Borelli – Via Alberti - Via Arena – Via Daniele - Via N. Nasi - Via Buccarelli – Via Pascali – Via Schipani – Via Stretto Capuccini – Via De Gasperi (tratto

compreso tra Via Daniele e intersezione Via Buccarelli) – Via Scalise - Via Stadio - Via D. Mottola D'Amato - Via E. Scalfaro – Via Barreca – Via Ambrosio – Piazza Montegrappa - Via Paternostro – Via Romeo – Via Citriniti – Via Martelli – Via Paglia – Piazza Martiri Ungheresi – Via Jan Palach – Via A. De Nobili – Via Morelli – Via R. Carbonari – Via L. Rossi – Via Pio X (tratto da compreso tra l'intersezione con la Via Gramsci e l'intersezione con la Via M. Greco) – Via G. Mattei – Via Madonna dei Cieli - Via Monsignor Fiorentino – Via L. Costanzo – Via San Brunone di Caulonia – Via Schiavi – Via V. Cortese – Via Scuola Agraria – Via Martiri di Cosenza – Via A. Greco;

• nell'indicato arco temporale, la somministrazione di bevande anche alcoliche in contenitori di vetro, è consentita unicamente se il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all'interno dei pubblici esercizi di somministrazione e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico (dehors e gazebo), con divieto assoluto di consumo al di fuori di esse e di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;

Dato atto che la durata del divieto non supera il limite di numero 30 giornate;

VISTI:

• il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
• la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/11 del 18/07/2018;
• gli artt. 7-bis e 54, comma 1 e 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48; • il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
• l'art. 14 bis della L. 125/2001, per come modificata dalla L. 88/2009;
• il regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei dirigenti, approvato con delibera del C.C. n. 01/10/2004;
• il regolamento comunale sui pubblici esercizi approvato con delibera del C.C. n. n°45 del 27/07/2010;

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, durante la stagione sportiva 2025/2026 dell'US Catanzaro 1929 militante in Serie B che si svolge presso lo Stadio "N.Ceravolo", disponendo, a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio e fino a 2 (due) ore dopo la conclusione dell'incontro, i divieti di seguito elencati, valevoli comunque anche per eventuali ulteriori eventi sportivi che dovessero disputarsi nel medesimo impianto e nel su indicato arco temporale:

1. divieto assoluto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcooliche e superalcooliche con gradazione superiore a 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale;
2. divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine in alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita in bicchieri di carta o plastica;
3. i suddetti divieti hanno valenza per tutti gli operatori commerciali (pubblici esercizi e artigiani autorizzati alla vendita di bevande, circoli, operatori ambulanti, esercizi commerciali di qualsiasi categoria, distributori automatici etc.) che saranno operativi all'interno del perimetro delimitato dall'area recintata e dall'area esterna dell'impianto sportivo, per un raggio di circa 500 m, nelle seguenti vie circostanti al medesimo:

Piazza Fratelli Bandiera – Via M. Greco (tratto da compreso tra Piazza F.lli Bandiera e

intersezione Via Buccarelli) – Via Panella – Via Piccoli – Piazza A. Moro – Via Purificato – Piazza Montenero – Via Cantafio – Via Gallucci – Via Borelli – Via Alberti - Via Arena – Via Daniele - Via N. Nasi - Via Buccarelli – Via Pascali – Via Schipani – Via Stretto Capuccini – Via De Gasperi (tratto compreso tra Via Daniele e intersezione Via Buccarelli) – Via Scalise - Via Stadio - Via D. Mottola D'Amato - Via E. Scalfaro – Via Barreca – Via Ambrosio – Piazza Montegrappa - Via Paternostro – Via Romeo – Via Citriniti – Via Martelli – Via Paglia – Piazza Martiri Ungheresi – Via Jan Palach – Via A. De Nobili – Via Morelli – Via R. Carbonari – Via L. Rossi – Via Pio X (tratto da compreso tra l'intersezione con la Via Gramsci e l'intersezione con la Via M. Greco) – Via G. Mattei – Via Madonna dei Cieli - Via Monsignor Fiorentino – Via L. Costanzo – Via San Brunone di Caulonia – Via Schiavi – Via V. Cortese – Via Scuola Agraria – Via Martiri di Cosenza – Via A. Greco;

4. nell'indicato arco temporale, la somministrazione di bevande anche alcoliche in contenitori di vetro, è consentita unicamente se il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all'interno dei pubblici esercizi di somministrazione e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico (dehors e gazebo), con divieto assoluto di consumo al di fuori di esse e di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;

Il divieto non si applica agli esercizi e alle attività destinatari, nel caso di effettuazione di servizi di consegna al domicilio del cliente.

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis, c.1 e 1bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalle Forze di Polizia.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Catanzaro ed invio ai mezzi di informazione.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa a:

• Prefettura di Catanzaro
• Questura di Catanzaro
• Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro
• Comando Provinciale di Guardia di Finanza di Catanzaro
• Comando del Corpo di Polizia Municipale di Catanzaro
• Ufficio Stampa del Comune di Catanzaro
• alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato; • all'ASP di Catanzaro – Dipartimento di Prevenzione;
• Confcommercio di Catanzaro;
• Confesercenti di Catanzaro;
• CNA di Catanzaro;
• CICAS Catanzaro;
• Sindacati;
• CODACONS Calabria;
• ADUSBEF Catanzaro;
• Casa del Consumatore Calabria;
• Unione Consumatori;
• Adiconsum.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.: Autorità emanante: Comune di Catanzaro Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Ufficio di Gabinetto del Sindaco – Catanzaro.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso davanti al TAR di Catanzaro o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO

Prof. NICOLA FIORITA

Firmato digitalmente da: NICOLA FIORITA
Data: 19/08/2025 18:44:34